

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1633

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRILI, QUERCINI, STRUMENDO, PALLANTI,
GABBUGGIANI, DONAZZON, MINOZZI**

Presentata l'8 ottobre 1987

Misure per la tutela e la promozione del vetro artistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge ci assegnamo due obiettivi, tra loro non disgiunti:

1) da una parte la salvaguardia e la qualificazione di un comparto, quale quello del « vetro artistico », dove si intrecciano rilevanti interessi produttivi, occupazionali, culturali e di « immagine » del nostro paese all'estero;

2) dall'altra il superamento di alcuni squilibri, che pongono ormai molte aziende della lavorazione del « vetro artistico » in condizioni di grave e singolare svantaggio rispetto ad altre.

Il primo obiettivo di ordine generale: garantire la tutela delle caratteristiche peculiari di queste lavorazioni, la qualità dei prodotti, la modernizzazione

delle aziende, la fornitura di servizi, è necessario per la stessa sopravvivenza di un comparto che rischia — in una situazione resa precaria dalla concorrenza internazionale, dai costi energetici e dalla relativa arretratezza delle imprese — la scomparsa, almeno in alcune aree del paese.

Si tratta qui di decidere se alcuni comparti, che spesso rappresentano limitate « aree/prodotto », di affermata tradizione, caratterizzata da una cultura professionale e manifatturiera che difficilmente può riprodursi spontaneamente, debbano e possano essere temporaneamente sostenute per ed in vista di un loro consolidamento e qualificazione, ovvero abbandonate alla pura e semplice selezione del mercato (che in questo caso

non determina la selezione delle aziende, ma la probabile scomparsa di tutto il comparto). Noi riteniamo che questo tentativo debba essere fatto, anche se al di fuori di una logica di mera assistenza che ne prolungherebbe senza alcuna prospettiva lo stato di precarietà.

Il secondo obiettivo è di ordine più particolare: la stratificazione della legislazione ha di fatto determinato forti squilibri di competitività tra aziende del comparto allocate in aree geografiche diverse.

È a tutti evidente che in un comparto dove i margini di profitto sono ridotti e limitate, allo stato delle cose, le possibilità e la capacità delle imprese di qualificazione, una sensibile riduzione dei costi per alcune aziende rappresenta un vantaggio pressoché incolmabile per altre. Inoltre la legislazione, non distinguendo tra « vetro artistico » ed altri comparti produttivi, ha introdotto e mantenuto una confusione negativa ed esteso le contraddizioni.

In particolare ricordiamo:

a) la fiscalizzazione di oneri sociali accordata con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni, alle aziende operanti nei territori del Mezzogiorno e nelle isole della laguna veneta;

b) la riduzione del prezzo base del metano, destinato alle aziende vetrarie di Murano, che verrà determinato dal CIP nella misura del 60 per cento di quello fissato su base nazionale (così detta « legge per la salvaguardia di Venezia »).

Mentre le provvidenze di cui alla lettera a) sono di carattere generale e riguardano quindi anche, ma non solo, le produzioni vetrarie, le disposizioni di cui alla lettera b) concernono esclusivamente queste ultime. Esse accentuano in tal modo e in misura rilevante lo svantaggio di aziende similari insediate in altre zone del Paese (è stato calcolato che la riduzione del prezzo del metano, incidente per il 18 per cento sui costi di produzione, consente una riduzione dei prezzi finali di circa il 7 per cento).

Con la presente proposta di legge — di cui diremo poi i limiti — intendiamo almeno aprire la via ad una normativa di razionalizzazione e di equilibrio nel quadro della tutela giuridica delle produzioni del « vetro artistico », finalizzando il sostegno pubblico diretto ed indiretto alla qualificazione delle imprese e dei prodotti.

Questi sono i contenuti della proposta di legge.

Articolo 2. — Sulla base dei criteri fissati dalla legge, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, determina zone e caratteristiche produttive del « vetro artistico », la disciplina della « denominazione di origine controllata », le modalità di vigilanza e controllo sulle produzioni, con compiti applicativi ed esecutivi alle regioni e alle camere di commercio.

La norma è finalizzata a delimitare con certezza le tipologie del vetro artistico, a garantirne l'affidabilità e la qualità dei prodotti, ad evitare forme di concorrenza sleale o di mera commercializzazione dei prodotti.

Articolo 3. — Per le aziende produttrici di « vetro artistico » il prezzo della fornitura di metano è ridotto — tramite determinazione del CIP — del 30 per cento rispetto a quello base nazionale (si è ritenuto di mantenere un regime lievemente più favorevole per le aziende dell'isola di Murano a causa delle differenze obiettive e dei maggiori costi che a queste derivano dalla collocazione insulare).

Articolo 4. — Le stesse aziende sono ammesse con priorità alle agevolazioni della legge n. 308 del 1982 per la riduzione dei consumi energetici, con estensione alle iniziative per la trasformazione a metano di impianti alimentati con altri combustibili, ed ulteriori facilitazioni relative al limite massimo del contributo, al tasso d'interesse agevolato, all'economia minima dei consumi per l'ammissibilità dei progetti.

Articolo 5. — La costituzione di società consortili miste, tra imprese ed enti

pubblici anche territoriali, è ammessa anche per progetti di commercializzazione e creazione/pubblicizzazione dei marchi di qualità.

Articolo 6. — Prevede un progetto di commercializzazione estera dei progetti del « vetro artistico », in collaborazione con le regioni e le organizzazioni di categoria dei produttori.

Articolo 7. — Limita ad un triennio le provvidenze economiche degli articoli 3 e 4, escludendone il carattere permanente (che rischia di trasformarsi in mera assistenza) ed affermandone la finalizzazione alla qualificazione e modernizzazione del comparto.

Con questa proposta di legge non abbiamo certo esaurito tutti i problemi del comparto. In particolare restano sospese le seguenti questioni:

I) l'istituzione di una stazione sperimentale per l'industria del « vetro artistico » in Toscana. L'obiettivo è in sé probabilmente giusto ma contraddice la nostra impostazione volta al superamento di questa istituzione e al trasferimento delle relative strutture alla costituenda agenzia (o servizio) per la promozione e il trasferimento dell'innovazione tecnologica nella impresa minore.

La questione resta tuttavia aperta e il suo esito è affidato alla soluzione del dibattito in sede parlamentare, per la costituzione del sistema dei servizi reali a favore dell'impresa minore;

II) la fiscalizzazione degli oneri sociali di cui alla legge n. 1089 del 1968 risponde a criteri geografici (Mezzogiorno ed aree di intervento straordinario, come Venezia), e che non può essere certo meccanicamente estesa a singoli comparti industriali su scala nazionale. Il

problema tuttavia esiste e dovrebbe essere affrontato e risolto nel quadro di una generale riorganizzazione della fiscalizzazione degli oneri sociali. Tuttavia non escludiamo, dopo una migliore verifica, di potere nello stesso contesto della disciplina del « vetro artistico » avviare la perequazione del regime degli oneri sociali almeno nelle aree del centro/nord, attesa la necessità e la urgenza di una nuova normativa generale per le aree meridionali.

In realtà, lo stato di incertezza e di modificazione normativa in atto necessita il rinvio a leggi generali per la ricerca di strumenti e soluzioni, utili anche per il comparto del « vetro artistico ». Pensiamo alla nuova legge per la cooperazione, alla già citata agenzia per la promozione e il trasferimento dell'innovazione nelle imprese minori, alle stesse possibilità di estensione dei compiti GEPI per la promozione di servizi in aree/prodotto, alla normativa sui consorzi industriali; provvedimenti tutti già in stato di avanzato esame in Parlamento e che tendono a configurare un nuovo e più moderno sistema di servizi per le imprese.

A questa normativa, per la cui rapida approvazione il gruppo parlamentare comunista è fortemente impegnato, dobbiamo necessariamente rinviare per la soluzione di questioni aperte nello stesso comparto del « vetro artistico ».

La presente proposta di legge, tuttavia, rappresenta un importante passo avanti per il riconoscimento del comparto del « vetro artistico », per il superamento degli squilibri, per la qualificazione del settore e per queste ragioni ne raccomandiamo una rapida discussione ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La salvaguardia delle tradizionali caratteristiche e delle relative tecniche di produzione del vetro artistico, la tutela della qualità dei prodotti e la promozione delle esportazioni, sono disciplinate dalla presente legge.

ART. 2.

(Definizione e disciplina del vetro artistico).

1. È considerato vetro artistico quello prodotto in zone di affermata tradizione vetraria, secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale delle zone stesse.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentite le regioni interessate e le organizzazioni industriali, cooperative ed artigiane del settore, provvede con proprio decreto a definire:

a) le zone e le caratteristiche tecniche ed artistiche dei prodotti e delle produzioni di cui al primo comma;

b) la istituzione di un apposito albo tenuto presso le competenti camere di commercio nonché le modalità di presentazione e di esame delle domande e di registrazione delle imprese;

c) i criteri e le modalità per la disciplina della denominazione di origine controllata cui hanno diritto le produzioni del vetro artistico;

d) le modalità di vigilanza e di controllo sulle produzioni e sui prodotti.

3. Nel rispetto dei principi della presente legge, per delega del Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni e le camere di commercio sono autorizzate rispettivamente ad emanare disposizioni per l'attuazione del decreto di cui al comma 2 e ad esercitare la vigilanza ed il controllo sulle produzioni e sui prodotti.

ART. 3.

(Prezzo del metano).

1. Per le imprese aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, il prezzo base del metano per forniture industriali destinato ad unità industriali od artigianali è determinato dal Comitato interministeriale prezzi (CIP) in misura non superiore al settanta per cento di quello stabilito su base nazionale.

2. Per le unità produttive site nell'isola di Murano il prezzo base del metano è determinato in misura non superiore al sessanta per cento di quello stabilito su base nazionale.

ART. 4.

(Concessione dei contributi previsti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308).

1. Le imprese di cui all'articolo 2 della presente legge hanno priorità nell'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 308, per il contenimento dei consumi energetici nel settore industriale.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le iniziative che conseguono per gli impianti un'economia non inferiore all'otto per cento dei consumi iniziali, nonché le iniziative per la trasformazione a metano di impianti alimentati da altri idrocarburi.

3. Nei casi di cui al comma 2 il contributo in conto capitale di cui all'articolo 8, quinto comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, può essere concesso fino al trentacinque per cento della spesa preventiva e con il limite di 650 milio-

ni di lire ed il contributo in conto interessi di cui all'articolo 9, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308 può essere deliberato in misura che il tasso d'interesse posto a carico dell'operatore risulti pari al sessantacinque per cento del tasso di riferimento determinato ai sensi di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

4. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 2 della presente legge, le regioni sono tenute ad adeguare la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo.

ART. 5.

(ConSORZI misti).

1. Nelle zone e per le imprese di cui all'articolo 2 della presente legge, l'attività delle società consortili miste di cui al Titolo V della legge 20 maggio 1981, n. 240, può riguardare anche prestazioni per la promozione e lo sviluppo di progetti commerciali o la creazione e la pubblicizzazione di marchi di qualità dei prodotti.

ART. 6.

(Promozione delle esportazioni).

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), in collaborazione con le regioni interessate e le organizzazioni industriali, cooperative ed artigiane del settore, predispone un progetto di massima per lo sviluppo delle esportazioni dei prodotti di vetro artistico.

2. Nell'ambito del programma promozionale del Ministero del commercio con l'estero di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71, l'ICE, anche tramite convenzioni con le regioni interessate, provvede a definire il progetto esecutivo, nonché le necessarie iniziative promozionali e le relative modalità di attuazione.

ART. 7.

(Applicazione della legge).

1. Le norme di cui agli articoli 3 e 4 hanno vigenza sino al 13 dicembre 1990.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.